

## Famiglia e Successioni

### Assegno di divorzio

### Addio al tenore di vita

---

#### Cassazione civile Sez. 1 – n. 11504 del 10 maggio 2017

La sentenza della Cassazione in oggetto costituisce un vero e proprio mutamento dei presupposti per la concessione dell'assegno di divorzio.

La Corte subordina il diritto al mantenimento nel divorzio al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole e non considera più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Una volta sciolto il matrimonio - secondo la Cassazione - il rapporto patrimoniale si estingue sia sul piano dello status personale dei coniugi che sul piano dei loro rapporti economico patrimoniali.

I coniugi ridiventano persone singole e non hanno più il reciproco dovere di assistenza morale e materiale.

Poste tali premesse, il diritto all'assegno divorzile è condizionato dall'accertamento giudiziale della mancanza di mezzi adeguati dell'ex coniuge richiedente l'assegno o comunque dell'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.

Graverà ovviamente sul richiedente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per riconoscere il diritto all'assegno divorzile.

Pertanto:

a) se il richiedente possiede mezzi adeguati o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato, mentre

b) se egli dimostra di non possedere mezzi adeguati e prova anche che non può procurarseli per ragioni oggettive, il diritto deve essergli riconosciuto.

La Corte poi ha chiaramente osservato di non ritenere più attuale il parametro di riferimento - individuato dalle sentenze delle sezioni unite n. 11490 e 11492 del 1990 - del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio per rapportare "l'adeguatezza- inadeguatezza" dei mezzi del richiedente.

Infatti se il rapporto matrimoniale si estingue per le motivazioni sopra indicate, il riferimento al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio rappresenterebbe una ipotesi di ultrattività del vincolo matrimoniale.

Infine, la Corte indica gli indici che potranno rilevare per accertare in giudizio la sussistenza o meno dell'indipendenza economica del richiedente e quindi

l'adeguatezza o meno dei mezzi nonché la possibilità o meno "per ragioni oggettive" di procurarseli:

- 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza ("dimora abituale": art. 43 c.c. , comma 2) della persona che richiede l'assegno;
- 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
- 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

La sentenza è consultabile integralmente a tale link:

<http://www.altalex.com/documents/massimario/2012/05/03/divorzio-assegno-di-mantenimento-nuovi-parametri-autoresponsabilita-economica-solidarieta-competenza>